



COMUNE DI ROASCHIA

- Provincia di Cuneo -

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI DIRITTI DI USO CIVICO

Entrato in vigore il 2008

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 42 del 25.08.2008.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Contenuto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 43 del Regolamento per l'esecuzione della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, disciplina l'esercizio del diritto di uso civico di legnatico, di pascolo e secondari su terreni demaniali comunali del territorio di Roaschia.

Art. 2 - Decreto di assegnazione

1. I terreni del demanio civico del Comune di Roaschia, soggetti alla Legge 16 giugno 1927 n. 1766 con natura di terre di uso civico, sono quelli indicati nell'Elenco allegato al Decreto di assegnazione Rep. n. 77138 di data 29 novembre 1935 del Commissariato per la liquidazione degli usi civici per il Piemonte con sede in Torino.

2. Il predetto Decreto ha assegnato le terre alla categoria a) dell'art. 11 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 quali terre utilizzabili come bosco e come pascolo permanente e ha accertato che sui terreni stessi esistono, oltre al diritto di pascolo, il diritto di legnatico.

Art. 3 - Amministrazione dei beni

1. All'amministrazione dei beni comunali soggetti ad uso civico provvedono direttamente il Consiglio Comunale tramite il presente Regolamento e la Giunta ed i competenti uffici comunali tenuti a darne attuazione. I proventi dei beni di uso civico sono destinati alla migliore gestione ed alla realizzazione di opere permanenti sul patrimonio di uso civico nell'interesse generale della popolazione utente.

2. In particolare tali proventi saranno destinati prioritariamente al miglioramento delle aree silvo-pastorali (per la loro prevalente valenza ambientale e paesaggistica) e, in generale, alla tutela, salvaguardia, conservazione e valorizzazione del patrimonio civico, all'esecuzione di opere a valenza pubblica del territorio (strade, sentieri e opere a queste connesse) e alla realizzazione di altre opere pubbliche di interesse generale sul territorio comunale.

3. Parte degli introiti potranno altresì essere destinati al miglioramento delle strutture e dei servizi sociali per gli anziani, i giovani e le categorie protette e più deboli.

4. Almeno il 20% degli eventuali introiti provenienti dalla vendita del legname d'alto fusto verrà destinato all'attuazione di progetti di miglioramento del patrimonio boschivo appartenente al demanio d'uso civico.

Art. 4 - Titolari del diritto di uso civico

1. Il godimento dei diritti di uso civico delle terre, secondo le disposizioni dell'art. 26 della Legge 16.6.1927, n. 1766 e del presente Regolamento, spetta ai cittadini iscritti nel registro della popolazione residente del Comune (utenti).

2. Tali diritti possono essere esercitati dagli aventi diritto nei seguenti modi:

a) in forma diretta, "uti singuli",

b) in forma collettiva con la partecipazione al godimento promiscuo di tali beni demaniali e relativi introiti, "uti cives".

Art. 5 - Ampiezza del diritto

1. L'ampiezza del diritto è determinata e limitata da un lato dal fabbisogno familiare e dall'altro dal numero degli utenti e dalle disponibilità effettive dei beni, compatibilmente con le prescrizioni delle leggi forestali e pascolive vigenti e dell'eventuale Piano di assestamento dei beni silvo-pastorali.
2. I diritti della popolazione non potranno eccedere gli usi considerati essenziali e cioè quelli stabiliti dall'art. 1021 del Codice Civile (chi ha diritto d'uso di una cosa può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia).
3. In conformità del disposto di cui all'art. 11, comma 5, della Legge quadro sulle aree protette 06/12/1991 n° 394, gli usi civici all'interno di eventuali aree protette saranno esercitati secondo le consuetudini locali ed il presente regolamento, a condizione che non compromettano la salvaguardia dell'ambiente. Tale eventuale compromissione dovrà essere dimostrata e accolta dalla Regione; in tal caso l'Ente gestore dell'area protetta assicura al territorio civico ricadute di investimenti a compensazione di tali diritti sospesi o ridotti.

Art. 6 - Nucleo familiare

1. Per nucleo familiare, ai fini del presente Regolamento, si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nel Comune di Roaschia e che siano titolari del diritto di uso civico ai sensi dell'art. 4. Un nucleo familiare può essere costituito da una sola persona.

Art. 7 - Esercizio del diritto

1. Il diritto viene esercitato, per conto di tutti i componenti del nucleo familiare, da uno dei componenti lo stesso, purché maggiorenne.

Art. 8 - Domanda

1. Chi intende usufruire dei diritti d'uso civico spettantigli deve farne esplicita domanda all'Amministrazione Comunale, nei modi e termini che saranno annualmente stabiliti dal Sindaco e resi noti al pubblico, qualora non sia diversamente stabilito dal presente Regolamento.

Art. 9 - Esame delle domande

1. Le domande degli aventi diritto sono raccolte ed istruite dai competenti uffici comunali e quindi sottoposte alla Giunta Comunale, previa istruttoria dell'Ufficio Tecnico comunale per la deliberazione su di esse, qualora non sia diversamente stabilito dal presente Regolamento.

Art. 10 – Corrispettivo

1. L'esercizio del diritto d'uso civico è per principio gratuito. Peraltro il Comune, per sopperire alle spese di amministrazione (pagamento imposte, sorveglianza, esecuzione dei lavori di ordinaria coltura e manutenzione, ecc.), può imporre agli utenti ai sensi dell'art. 46 del R.D. 26/02/1928 n. 332, un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti. A tale scopo la Giunta Comunale provvede

annualmente alla determinazione del corrispettivo che sarà richiesto ai cittadini per il godimento dei beni di uso civico.

Art. 11 - Determinazione quantitativo annuale

1. L'Autorità Forestale, su istanza del Comune, stabilisce, anche sulla scorta dell'eventuale Piano di assestamento dei beni silvo-pastorali, il quantitativo complessivo di legname da opera e di legna da ardere assegnato sui boschi d'uso civico.

2. Il quantitativo massimo annuale di legname da assegnare per diritto di legnatico sarà determinato dalla Giunta Comunale, sulla base delle richieste degli utenti e della consistenza della provvigione legnosa e dell'incremento della superficie boschiva.

CAPO II - DIRITTO DI LEGNATICO DA OPERA

Art. 12 – Allestimento

1. L'allestimento del legname da opera (taglio, fatturazione ed esbosco su strada trattabile) viene effettuato sotto il controllo dell'Autorità Forestale e di norma a cura e spese dell'Amministrazione comunale secondo i criteri individuati nell'apposito Capitolato d'oneri generali.

Art. 13 - Quantitativi massimi da assegnare per la costruzione e manutenzione di edifici.

1. I Titolari del diritto possono ottenere, secondo le necessità e previa verifica da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, nelle forme e nei limiti previsti dal presente Regolamento, e limitatamente a interventi nell'ambito del territorio comunale, un quantitativo di legname da opera per le seguenti destinazioni:

a) per la costruzione della prima abitazione del proprio nucleo familiare, qualora ne siano sprovvisi, limitatamente ai seguenti elementi di fabbrica: serramenti, balconate, pavimenti, travatura e tavolame per tetto.

b) per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli elementi in legno della casa di abitazione o per la realizzazione di manufatti a servizio dell'abitazione.

2. Il quantitativo di legname da assegnare all'utente andrà ragguagliato alle sue necessità in proporzione alla disponibilità di legname, tenuto conto delle richieste complessivamente avanzate.

3. Per assolvere alle esigenze di cui alla lettera a) del comma 1, il quantitativo di legname da opera assegnabile non potrà comunque superare i 25 mc.

4. Per assolvere alle esigenze di cui alla lettera b) del comma 1, il quantitativo di legname da opera assegnabile non potrà comunque superare i 6 mc per ogni triennio.

Art. 14 - Riduzione dei quantitativi

1. Le domande accolte solo parzialmente, ai sensi dell'articolo precedente, potranno essere soddisfatte nelle successive assegnazioni.

2. Rimane salva la facoltà del Comune di chiedere ed ottenere la restituzione od il rimborso del pieno valore commerciale attualizzato del legname, qualora le opere indicate nella richiesta, non vengano realizzate entro 3 (tre) anni dalla consegna del legname o comunque se superiori entro i termini previsti nel relativo permesso di costruire.

Art. 15 - Modalità di richiesta

1. Chi intende usufruire del diritto di uso civico di legnatICO da opera, deve presentare domanda al Comune entro il mese di dicembre di ogni anno, utilizzando l'apposito modulo.

2. Per i lavori soggetti a permesso di costruire o dichiarazione di inizio attività (DIA), la domanda sarà accompagnata da un computo dettagliato e da eventuali disegni, attestanti la necessità di legname da opera.

3. Spetta al Comune la verifica dei requisiti del richiedente e del reale fabbisogno di legname da opera.

4. Il Comune è tenuto a eseguire o far eseguire controlli e ad acquisire dichiarazioni indirizzate ad attestare l'effettivo impiego del legname.

5. L'assegnazione del legname sarà deliberata dalla Giunta Comunale, dopo il rilascio del permesso di costruire o la piena efficacia della DIA.
6. Il Comune ha diritto di avvalersi di ogni mezzo legale sia per eseguire gli accertamenti in merito alle richieste sia per controllare l'effettivo impiego dei materiali concessi.
7. Se un aggiudicatario non permette ai delegati dell'Amministrazione comunale di introdursi nella sua proprietà per controllare il fabbisogno del legname richiesto o per accertare il regolare impiego di quello assegnato, si riterrà che il fabbisogno non esista ovvero che l'impiego non sia avvenuto, con conseguente confisca o richiesta di pagamento a prezzo commerciale del legname.
8. Parimenti non sarà assegnato legname ad uso civico, o sarà richiesto il corrispettivo del costo commerciale dell'eventuale legname già ottenuto, se verranno riscontrate difformità rispetto ai progetti edilizi approvati.
9. Il legname concesso per uso civico dovrà essere utilizzato allo scopo per il quale è stato richiesto, restando vietato assolutamente ogni altro uso o destinazione e, in particolare, l'alienazione a qualsiasi titolo sia dentro che fuori il territorio comunale.

Art. 16 - Consegna del legname

1. La consegna formale verrà fatta nel giorno ed ora stabiliti dall'Amministrazione comunale, previo avviso ai singoli assegnatari e dopo la relativa misurazione, bollatura e contrassegnatura.
2. Alla consegna dovrà essere presentata la quietanza di versamento, se previsto, del corrispettivo di cui al precedente art. 10.
3. L'assenza dell'assegnatario o suo delegato avrà come conseguenza la perdita del diritto per l'anno in corso.
4. Le spese del personale addetto alla consegna sono a carico del Comune.

CAPO III - PICCOLE UTILIZZAZIONI E UTILIZZAZIONI STRAORDINARIE

Art. 17 – Definizione

1. Ai fini del presente Capo sono considerate piccole utilizzazioni o utilizzazioni straordinarie:

- a) quelle che possono occorrere al Comune proprietario per i suoi bisogni diretti;
- b) quelle che possono essere richieste da utenti per straordinarie ed urgenti necessità (calamità - incendio);
- c) quelle che possono essere richieste dalle Associazioni locali regolarmente costituite, per lavori inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria delle loro sedi e attrezzature.

Art. 18 - Modalità di assegnazione

1. La Giunta Comunale, verificata la necessità dell'uso del legname per i bisogni diretti del Comune, ne delibera l'utilizzazione e la quantità occorrente.

2. Per i bisogni di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 17, la Giunta comunale, riconosciutone il bisogno, può deliberare la cessione gratuita o la vendita a trattativa privata, determinandone le condizioni, il prezzo e la quantità.

3. Il quantitativo di legname di cui al presente Capo viene assegnato anche in eccedenza ai limiti di cui all'art. 11.

CAPO IV - DIRITTO DI LEGNATICO DA ARDERE

Art. 19 – Forme di soddisfacimento del diritto

1. Ogni nucleo familiare residente nel Comune può ricevere annualmente un quantitativo di legna da ardere normalmente corrispondente, e comunque non eccedente, a q.li 150.
2. La legna da ardere spettante agli aventi diritto è assegnata in una delle seguenti forme:
 - a) assortimenti secondari e rimasti provenienti dall'utilizzazione delle fustaie (cimali, topi, stangami non atti a legname da opera, ramaglie, piante deperite, ecc.);
 - b) utilizzazioni nei boschi cedui o nei cedui composti gestite o coordinate direttamente dal Comune, anche con il supporto della competente Autorità forestale provinciale;
 - c) utilizzazioni nelle porzioni boschive date in concessione ai sensi del capo V[^] del presente Regolamento.
3. E' data priorità all'utilizzazione effettuata nelle forme di cui alle lettere a) e b) del comma precedente. Nell'ambito di tali utilizzazioni qualora il legname da assegnare non risulti sufficiente, è data priorità a quanti non abbiano ottenuto assegnazioni nell'anno o negli anni precedenti.

Art. 20 – Modalità

1. L'assegnazione di legna di cui alla lettera a) del precedente articolo 19, può essere fatta in ogni epoca dell'anno, previa autorizzazione del Sindaco o suo delegato, sotto il controllo dell'Ufficio Tecnico comunale.
2. Per l'utilizzazione dei boschi di cui alla lettera b) dell'art. 19, devono essere osservate le norme seguenti:
 - a) l'Amministrazione comunale stabilisce la plaga o le plaghe di bosco ceduo che, secondo i bisogni di legna da ardere per gli utenti, è opportuno o possibile destinare al taglio, anche ai sensi dell'eventuale piano di assestamento dei beni silvo-pastorali.
 - b) successivamente, l'Amministrazione valuta le domande per l'assegnazione di legna nei boschi cedui e il Sindaco o suo delegato, autorizza l'assegno. Ogni assegnatario viene avvisato dell'avvenuta assegnazione, con l'invito a trovarsi nel bosco destinato nel giorno ed ora fissata per la consegna con la prova dell'avvenuto pagamento del corrispettivo di cui al precedente art. 10.
 - c) l'Ufficio Tecnico comunale, dopo aver provveduto in precedenza alla suddivisione della plaga in singoli lotti, o dopo aver suddiviso la legna giacente a terra sul letto di caduta o accatastata in singoli lotti, procede all'assegno adottando il sorteggio fra il numero degli assegnatari invitati per lo stesso giorno e ora ad assistervi.
 - d) l'Amministrazione comunale fissa di volta in volta un termine preciso entro il quale devono essere espletate tutte le operazioni di taglio ed esbosco. Trascorso inutilmente tale termine, salvo eventuali proroghe debitamente motivate e concesse, le "consegne di legna" non utilizzate passano, senza alcun avviso, di proprietà dell'amministrazione comunale che ne dispone secondo le proprie necessità, rimanendo sotto inteso che la quota di insinuazione rimane nelle casse del Comune.
3. Il rifiuto del lotto toccato in sorte porta quale conseguenza la perdita del diritto dell'assegno per l'anno in corso.
4. La stessa disposizione vale anche per coloro che, avvertiti regolarmente, non si presentino nel luogo destinato per la consegna.
5. In ogni caso le somme versate non vengono restituite.

6. E' demandata all'Ufficio Tecnico comunale la tenuta dei registri dai quali risulti la data, il periodo e la zona di assegno e i singoli aventi diritto sorteggiati.
7. Per le utilizzazioni nelle porzioni boschive date in concessione ai sensi del Capo V del presente Regolamento si fa riferimento all'art. 28 dello stesso.

Art. 21 – Sorveglianza

1. L'utente deve attenersi alle norme del presente Regolamento nonché a quelle prescritte dalle norme forestali vigenti.
2. Deve inoltre provvedere alla pulizia del bosco, strade e sentieri secondo le modalità prescritte di volta in volta dall'Ufficio Tecnico comunale.
3. La sorveglianza e il controllo spettano alla Giunta comunale che si avvarrà allo scopo dell'Ufficio Tecnico comunale e degli Agenti di Polizia municipale.

CAPO V - CONCESSIONE DI PORZIONI BOSCHIVE NEI BOSCHI CEDUI COMUNALI

Art. 22 - Finalità della concessione

1. La concessione delle porzioni boschive rappresenta una forma di soddisfacimento del diritto di uso civico di legnatico da ardere e, per quanto possibile, di legname da opera.
2. Il Comune individua nelle concessioni delle porzioni boschive una forma secondaria di soddisfacimento del diritto di uso civico di legnatico da ardere e da opera. L'uso civico di legnatico è garantito in via principale per mezzo delle altre forme di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 19.
3. Con la concessione è intesa la rinuncia da parte del Concessionario e del suo nucleo familiare ad ogni altra utilizzazione di legna da ardere nei boschi comunali.

Art. 23 - Aree soggette a concessione

1. Possono essere assegnate in concessione le porzioni boschive comunali soggette ad uso civico, a condizione che:
 - non si trovino in aree a particolare rischio idrogeologico;
 - non necessitino di particolari interventi selvicolturali incompatibili con la forma di gestione in concessione;
 - sia possibile soddisfare le altre richieste di uso civico di legnatico da ardere secondo le modalità di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 19.
2. Tali condizioni potranno essere accertate anche mediante specifico parere dell'Autorità forestale.

Art. 24 - Durata della concessione

1. Le concessioni avranno durata massima di sei anni.
2. Il Comune si riserva il diritto, in caso di interesse pubblico, o per meglio perseguire l'interesse collettivo, di non rinnovare la concessione alla sua scadenza o comunque di revocarla in qualsiasi momento.
3. Nulla è dovuto al Concessionario in caso di mancato rinnovo o di revoca della concessione anche se ciò avviene prima della sua naturale scadenza.
4. La concessione avrà decorrenza dalla firma del relativo atto e comporta la piena accettazione delle norme del presente Regolamento.
5. E' vietata la subconcessione della porzione boschiva.
6. E' vietato lo scambio di porzioni boschive.
7. La concessione è indirizzata esclusivamente a soddisfare il diritto di uso civico del Concessionario e del suo nucleo familiare. E' pertanto assolutamente vietato alienare o cedere a terzi i prodotti legnosi ricavati dalle singole porzioni boschive.
8. L'Amministrazione comunale per ragioni di interesse pubblico può procedere alla sostituzione della porzione boschiva.

Art. 25 - Interesse pubblico

1. Per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 24 si intende interesse pubblico anche il perseguimento di una più razionale forma di soddisfacimento del diritto d'uso civico di legnatico per l'intera popolazione, che può concretizzarsi nell'attivazione, in forma organica e strutturata, anche sui territori dati in concessione, degli strumenti di cui agli articoli 19 e 20 del presente Regolamento. Pertanto, nel caso in cui, ad una verifica annuale, sia necessaria la disponibilità delle parti di territorio date in concessione al fine di garantire a tutti gli aventi diritto la quantità di legna prevista dal presente Regolamento, tali concessioni potranno essere revocate ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

Art. 26 - Canone di concessione

1. Il canone annuo di concessione per ciascuna porzione boschiva è fissato ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento dalla Giunta comunale.
2. A partire dal secondo anno di concessione il suddetto canone viene annualmente aggiornato in base alla percentuale di incremento annua al 31 dicembre precedente dell'indice inflativo ISTAT.

Art. 27 - Quantitativi utilizzabili

1. La quantità di legna che potrà essere tagliata sarà commisurata alla provvigione e agli incrementi dell'intera porzione e non potrà comunque pregiudicare l'utilizzo dei beni silvo-pastorali del Comune.
2. Il Concessionario non può comunque utilizzare annualmente nella porzione boschiva un quantitativo di legname da opera e di legna da ardere superiore a quello fissato rispettivamente all'art. 13 e all'art. 19 del presente Regolamento.
3. Il Comune non assume alcuna responsabilità per l'eventuale inadeguata produttività della porzione boschiva per quanto riguarda la produzione di legna da ardere, nè assume impegni per compensare inadeguatezze produttive della stessa.

Art. 28 - Utilizzazioni di legna da ardere

1. Il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune, entro il mese di dicembre di ciascun anno, e comunque con 60 giorni di preavviso, l'intenzione di utilizzare prodotti legnosi nella porzione boschiva in concessione.
2. Al fine di impartire indicazioni sulla tagliata, entro i 60 giorni dalla comunicazione l'Ufficio Tecnico comunale provvederà ad effettuare un sopralluogo nel corso del quale fornirà indicazioni al Concessionario. L'Ufficio Tecnico comunale compilerà e sottoscriverà un sintetico verbale che sarà consegnato in copia al Concessionario.
3. Il Comune, per tramite degli Uffici Tecnici e di Polizia Municipale, si riserva la facoltà di controllare ed eventualmente sottoporre a pesatura il carico di legna trasportata a valle.

Art. 29 - Utilizzazioni di legname da opera

1. Per l'utilizzazione del legname da opera eventualmente presente nella porzione boschiva, il Concessionario è tenuto ad attivare la procedura individuata all'art. 15 del presente regolamento.

2. Eventuali utilizzazioni di legname da opera non indirizzate alle esigenze del Concessionario che si rendessero comunque necessarie per obiettivi selvicolturali, saranno effettuate dal Comune. Sarà cura dell'Amministrazione dare adeguato preavviso al Concessionario circa l'attivazione dell'operazione selvicolturale nelle porzioni boschive date in concessione.

Art. 30 - Obblighi dei Concessionari

1. Le utilizzazioni forestali della legna da ardere da parte del Concessionario dovranno essere condotte nel più rigoroso rispetto delle prescrizioni contenute nel presente regolamento, nella vigente legislazione forestale e nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale. Al contratto di concessione in uso sarà allegata una copia del presente Regolamento.

2. Spetta ai singoli Concessionari la manutenzione ordinaria delle strade d'accesso alle porzioni boschive; il Comune partecipa alla spesa di manutenzione per la quota parte del territorio direttamente gestito dallo stesso e servito dalla strada.

3. Nei posti pericolosi lungo le strade, ciascun Concessionario dovrà conservare e rispettare costantemente le necessarie piante di difesa.

Art. 31 – Danni

1. Il Comune, anche su segnalazione dell'Ufficio Tecnico, richiederà ai Concessionari la messa in pristino dei danni provocati da una gestione non corretta alla porzione boschiva in concessione o alle strade di accesso impartendo il termine di esecuzione dei lavori e, se necessario, le più opportune prescrizioni.

2. Il Comune provvederà in caso di inadempienza ad eseguire direttamente i lavori, addebitando poi ai Concessionari interessati la relativa spesa.

Art. 32- Obblighi del Comune

1. Al Comune spetta il compito di far rispettare il presente Regolamento; l'Amministrazione si avvale per questo dell'Ufficio Tecnico e degli Agenti di polizia municipale.

2. L'Ufficio Tecnico comunale provvede a tenere aggiornato un apposito registro nel quale vengono annotate per ciascuna porzione boschiva e per ciascun anno:

- data della richiesta di sopralluogo per l'individuazione della tagliata;
- esito del sopralluogo;
- esito delle eventuali verifiche ponderali sulla legna trasportata a valle.

3. L'Ufficio Tecnico comunale è inoltre tenuto a riferire annualmente alla Giunta comunale circa le contravvenzioni al presente Regolamento, elevate nei confronti dei concessionari.

Art. 33 - Decadenza e revoca della concessione

1. Le porzioni boschive ritornano a disposizione del Comune:

- a) con il decesso del Concessionario;
- b) con la rinuncia del Concessionario;
- c) se il Concessionario trasferisce definitivamente la sua residenza in altro Comune;

- d) ogni qualvolta si concentrino più porzioni in un nucleo familiare;
 - e) qualora non sia pagato da parte del Concessionario, entro un anno dalla sua scadenza, il canone annuo;
 - f) qualora sia dissodata o cambiata di coltura anche una sola parte della porzione boschiva;
 - g) quando venga eseguito il taglio in misura superiore al consentito;
 - h) qualora venga destinata la legna a scopi diversi del diretto soddisfacimento delle esigenze del nucleo familiare;
 - i) qualora il Concessionario ometta la comunicazione di cui al comma 1 dell'art. 28 del presente Regolamento;
 - l) qualora il Concessionario disattenda le indicazioni di cui al comma 2 dell'art. 28 del presente Regolamento fornite dall'Ufficio Tecnico comunale;
 - m) per decisione della Giunta comunale motivata da interesse pubblico;
 - n) qualora il Concessionario violi le norme contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti in materia forestale;
 - o) qualora l'eventuale Piano di assestamento dei beni silvo pastorali comunali prescriva per le aree oggetto di concessione l'eliminazione di tale forma di esercizio del diritto di uso civico.
2. Le porzioni boschive ritornate per qualsiasi ragione a disposizione del Comune, verranno direttamente gestite dallo stesso.
3. Nella scelta della forma di gestione e trattamento del soprassuolo forestale di dette porzioni boschive, dovranno comunque essere tenute in adeguata considerazione le necessità della popolazione residente, relazionate all'esercizio del diritto d'uso civico di legnatico da ardere.

Art. 34 – Sanzioni

1. Il Concessionario che non rispetta le indicazioni di cui al comma 2 dell'art. 27 e ai commi 1 e 2 dell'art. 28 del presente Regolamento incorre, per ciascuna delle violazioni, in un'ammenda di € 100,00, fatti salvi comunque i provvedimenti di cui all'art. 33 del presente Regolamento.
2. Sono fatte salve comunque le sanzioni amministrative relative al mancato rispetto delle norme forestali, nonché il ricorso all'Autorità giudiziaria da parte dell'Amministrazione, nel caso in cui i prodotti legnosi ricavati dalle superfici ricevute in concessione, siano destinati a scopi diversi rispetto a quelli individuati nel presente Regolamento.

CAPO VI – DIRITTI DI USO CIVICO DI PASCOLO

Art. 35 – Uso civico di pascolo

1. I terreni pascolivi dei beni di uso civico sono aperti al pascolo per i titolari del diritto di cui al precedente art. 4 con il bestiame di proprietà delle loro famiglie.

Art. 36 – Utilizzo del pascolo

1. La transumanza è consentita secondo gli usi locali praticati e nei limiti delle vigenti leggi.
2. Se al pascolo non potranno accedere con regolarità tutti i proprietari di bestiame, per la sua lontananza dal paese o per altre cause, il pascolo potrà essere esercitato nei modi di cui al presente regolamento in via scalare di priorità da Società di allevatori ed agricoltori del paese, da singoli allevatori residenti ed in subordine da società di allevatori con sede fuori del paese e da singoli allevatori non residenti. Nel caso di subaffitto lo stesso deve essere formalmente autorizzato dall'Amministrazione comunale.
3. La concessione è aggiudicata nell'osservanza delle norme stabilite dall'apposito capitolato d'affitto delle malghe di proprietà comunale.

Art. 37 – Zone bandite al pascolo

1. Sono esclusi temporaneamente al pascolo di qualsiasi sorta di animali quei terreni nei quali i boschi sono stati sottoposti a tagli generali o parziali o siano in rimboschimento (naturale o artificiale) perché molto radi, deperienti danneggiati da incendi o altre calamità e sottoposti al bando dall'Autorità forestale e dalla legislazione vigente. Così saranno pure escluse quelle plaghe di pascolo nelle quali la cotica erbosa vada impoverendosi con evidente progressiva distruzione della sua continuità. Tali zone bandite al pascolo sono rese note al pubblico in sede di aggiudicazione dei pascoli.
2. La riapertura al pascolo verrà stabilita dalla Giunta comunale su proposta dell'Autorità forestale competente.

CAPO VII – RACCOLTA DI PRODOTTI SECONDARI

Art. 38 – Raccolta di funghi, fragole, lamponi, ecc. ...

1. La raccolta di funghi, fragole, lamponi, bacche ed erbe officinali è libera a tutti i titolari del diritto di cui al precedente art. 4 e nell'osservanza delle leggi in vigore in materia; essa però deve avvenire senza recare danni al soprassuolo boschivo ed in special modo alle colture forestali.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 39 - Inusucapibilità

1. Data la loro natura demaniale, i beni comunali di uso civico non possono essere oggetto di atti negoziali.
2. Possono tuttavia essere sottoscritti atti concessori sulla base di convenzioni approvate dal Consiglio Comunale e nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge, in particolare:
 - a) per la conduzione di alpeggi e l'uso di strutture;
 - b) per l'esercizio di attività sportive invernali ed estive;
 - c) per l'esercizio dell'attività estrattiva;
 - d) per ogni altro utilizzo compatibile con le esigenze di crescita sociale, culturale ed economica della collettività degli aventi titolo.
3. Nei casi di cui al precedente comma e nell'ambito della legge, può essere attivata la procedura di mutamento permanente o temporaneo della destinazione d'uso civico a fronte di un adeguato compenso per l'affievolimento di tali diritti.

Art. 40 – Assegnazioni di boschi e pascoli a non titolari del diritto di uso civico

1. Qualora le richieste di assegnazione di legnatico o di pascolo da parte dei titolari di diritto d'uso civico risultino inferiori alla effettiva capacità del patrimonio boschivo e pascolivo comunale soggetta a tale diritto, la Giunta comunale, per garantire una corretta conservazione di tale patrimonio ed un reale beneficio economico alle finanze comunali ed alla generalità dei cittadini, può stabilire di assegnare parte del legnatico e dei pascoli non aggiudicati agli utenti ad imprenditori e/o ditte individuali non titolari di tali diritti.
2. In tal caso le aggiudicazioni vengono effettuate tramite procedura ad evidenza pubblica ai migliori offerenti rispetto ad un prezzo a base di gara da determinare in base ai valori effettivi di mercato della legna o dei pascoli da porre in vendita o locazione.
3. Le predette concessioni a titolo oneroso devono avere carattere temporaneo non superiore ad anni dieci e non possono consentire una modifica delle condizioni culturali ed ambientali d'origine dei beni comunali interessati.
4. A tali aggiudicazioni si applicano le disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti nonché la normativa specifica prevista dagli appositi capitoli d'onere comunali.
5. I proventi derivanti da tali concessioni sono utilizzati dal Comune per la realizzazione di opere permanenti e per una migliore gestione del patrimonio comunale di uso civico nell'interesse generale della popolazione nelle forme stabilite al precedente articolo 3.

Art. 41 – Disposizioni transitorie

1. Per l'anno 2008 le domande di soddisfacimento del diritto di uso civico con le forme di cui al comma 2 lettere a) e b) dell'articolo 19 e dell'articolo 20 del presente regolamento dovranno essere presentate entro la data del 15 novembre 2008.
2. Entro il medesimo termine dovrà essere presentata la richiesta di concessione da parte dei soggetti interessati.
3. Entro il termine che sarà stabilito dall'Amministrazione comunale, i soggetti di cui al precedente comma sono tenuti a sottoscrivere con l'Amministrazione comunale un regolare atto di

concessione. Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti l'atto di concessione sono a carico del Concessionario.

4. La mancata sottoscrizione dell'atto di concessione entro il termine di cui al comma 3 è intesa come rinuncia definitiva alla concessione.

5. Le concessioni potranno essere rinnovate solo dopo l'accertamento delle condizioni di cui all'art. 23.

Art. 42 – Sanzioni

1. Ogni infrazione alle disposizioni del presente regolamento sarà punita, oltre al risarcimento dei danni verso la parte lesa, nella misura e nei modi stabiliti dall'art. 7 bis del D.L.vo 18/08/2000 n. 267 e del vigente specifico regolamento comunale, con una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, salvo che le trasgressioni stesse non siano previste da leggi e regolamenti speciali e non costituiscano violazione al codice penale.

Art. 43 – Sequestro

1. L'avente diritto che contravviene alle disposizioni fissate con questo regolamento o con le leggi forestali, oltre alle penalità di cui all'articolo precedente, è passibile del sequestro del materiale che verrà restituito al Comune o pagato a prezzo commerciale.

Art. 44 – Divulgazione

1. Attraverso adeguate forme di pubblicizzazione, il Comune informerà gli interessati circa il contenuto del presente Regolamento, fornendo agli stessi informazioni circa le modalità di esercizio delle disposizioni in esso contenute e la specifica modulistica.

Art. 45 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dal giorno successivo all'avvenuta esecutività della deliberazione del Consiglio comunale di approvazione, come stabilito dal vigente Statuto comunale.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni di Legge nazionali e regionali vigenti.

Indice

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Contenuto del Regolamento	pag. 1
Art. 2 - Decreto di assegnazione	pag. 1
Art. 3 - Amministrazione dei beni	pag. 1
Art. 4 - Titolari del diritto di uso civico	pag. 1
Art. 5 - Ampiezza del diritto	pag. 2
Art. 6 - Nucleo familiare	pag. 2
Art. 7 - Esercizio del diritto	pag. 2
Art. 8 - Domanda	pag. 2
Art. 9 - Commissione comunale per l'uso civico di legnatico	pag. 2
Art. 10 - Corrispettivo	pag. 2
Art. 11 - Determinazione quantitativo annuale	pag. 3

CAPO II - DIRITTO DI LEGNATICO DA OPERA

Art. 12 - Allestimento	pag. 4
Art. 13 - Quantitativi massimi da assegnare per la costruzione e manutenzione di edifici	pag. 4
Art. 14 - Riduzione dei quantitativi	pag. 4
Art. 15 - Modalità di richiesta	pag. 4
Art. 16 - Consegna del legname	pag. 5

CAPO III - PICCOLE UTILIZZAZIONI E UTILIZZAZIONI STRAORDINARIE

Art. 17 - Definizione	pag. 6
Art. 18 - Modalità di assegnazione	pag. 6

CAPO IV - DIRITTO DI LEGNATICO DA ARDERE

Art. 19 - Forme di soddisfacimento del diritto	pag. 7
Art. 20 - Modalità	pag. 7
Art. 21 - Sorveglianza	pag. 8

CAPO V - CONCESSIONE DI PORZIONI BOSCHIVE NEI BOSCHI CEDUI COMUNALI

Art. 22 - Finalità della concessione	pag. 9
Art. 23 - Aree soggette a concessione	pag. 9
Art. 24 - Durata della concessione	pag. 9
Art. 25 - Interesse pubblico	pag. 10
Art. 26 - Canone di concessione	pag. 10
Art. 27 - Quantitativi utilizzabili	pag. 10
Art. 28 - Utilizzazioni di legna da ardere	pag. 10
Art. 29 - Utilizzazioni di legname da opera	pag. 10
Art. 30 - Obblighi dei Concessionari	pag. 11
Art. 31 - Danni	pag. 11
Art. 32 - Obblighi del Comune	pag. 11
Art. 33 - Decadenza e revoca della concessione	pag. 11
Art. 34 - Sanzioni	pag. 12

CAPO VI – DIRITTO DI USO CIVICO DI PASCOLO

Art. 35 - Uso civico di pascolo	pag. 13
Art. 36 - Utilizzo del pascolo	pag. 13
Art. 37 - Zone bandite al pascolo	pag. 13

CAPO VII – RACCOLTA DI PRODOTTI SECONDARI

Art. 38 – Raccolta di funghi, fragole, lamponi, ecc. ...	pag. 14
--	---------

CAPO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 39 – Inusucapibilità	pag. 15
Art. 40 - Assegnazioni di boschi e pascoli a non titolari del diritto di uso civico	pag. 15
Art. 41 - Disposizioni transitorie	pag. 15
Art. 42 - Sanzioni	pag. 16
Art. 43 - Sequestro	pag. 16
Art. 44 - Divulgazione	pag. 16
Art. 45 - Entrata in vigore	pag. 16

c: statoto e regolamenti.regolamento usi civici